

CIRCOLARE

NAPOLI, 24 MAGGIO 2017

Trasmissione telematica liquidazioni IVA

La Legge Finanziaria 2017 ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 2017, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, ogni 3 mesi, le liquidazioni IVA, sia riportanti un debito sia riportanti un credito.

Nella tabella le scadenze per l'adempimento.

INVIO TELEMATICO TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE	
Liquidazione	Scadenza trasmissione dati
Gennaio – Febbraio – Marzo	31 Maggio 2017
I trimestre 2017	
Aprile – Maggio – Giugno	18 Settembre 2017
II trimestre 2017	
Luglio – Agosto – Settembre	30 Novembre 2017
III trimestre 2017	
Ottobre – Novembre – Dicembre	28 Febbraio 2018

IV trimestre 2017

E' escluso da questo obbligo chi non fa la liquidazione periodica (minimi e forfettari) e gli esentati da IVA.

Dunque, entro il prossimo 31 maggio, ogni titolare di partita IVA (salvo i pochi casi esonerati) dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il file (in formato XML) relativo alle liquidazioni IVA dei seguenti periodi:

- Contribuenti in IVA mensile: Gennaio, Febbraio e Marzo
2017 • Contribuenti in IVA trimestrale: 1° trimestre 2017
- A seguire forniamo indicazioni sul comportamento da seguirsi:
- per i Clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal nostro Studio
- per i Clienti che gestiscono internamente la propria contabilità.

CLIENTI LA CUI CONTABILITA' E' GESTITA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO STUDIO

Lo Studio, una volta completate le registrazioni IVA riferite al periodo trimestrale di riferimento, tramite una convenzione con la propria software-house, provvederà a firmare digitalmente, con la propria firma elettronica qualificata, il file XML delle liquidazioni IVA di ogni Cliente e tramite l'apposita piattaforma SDI – Sistema d'interscambio lo trasmetterà all'Agenzia delle Entrate.

CLIENTI CHE GESTISCONO INTERNAMENTE LA PROPRIA CONTABILITA'

In questo caso i Clienti dovranno trasmettere, in congruo anticipo rispetto alla scadenza, a mezzo email, il contenuto della liquidazione IVA riferita al primo trimestre 2017. Lo Studio si baserà sulla stampa cartacea della liquidazione IVA inviata dagli interessati, digitando nel proprio software manualmente tutti i dati richiesti.

SANZIONI

E' evidente che una volta trasmessa la liquidazione IVA all'Agenzia delle Entrate questa non è modificabile, salvo ripetere l'invio telematico in presenza di errori di liquidazione.

L'invio dei dati della liquidazione IVA con un ritardo non superiore a 15 giorni rispetto alla scadenza o l'invio di un file correttivo sempre entro i 15 giorni dalla scadenza, comporta la sanzione da un minimo di € 250 ad un massimo di € 500.

L'omessa trasmissione della liquidazione o la trasmissione di una liquidazione correttiva oltre i 15 giorni dalla scadenza, comporta la sanzione da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.000.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Distinti saluti.